

024411

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

024411
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. 16
Richieste 2007
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)
Napoli, 12.05.2007
1336
1336

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 16.5.2007, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 494/2002 R.G Lavoro, vertente

tra

elett.te dom.to in Napoli, Via Nazionale n. 24 con l'avv. MARA PATRICELLI dalla quale è rapp.to e dif.so giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

e

POSTE ITALIANE SPA in persona del legale rapp.te, elett.te dom.ta in Napoli Viale Gramsci n. 14 presso lo studio dell'avv. Raffaele De Luca Tamaio giusta procura a margine della memoria difensiva;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.1.2002 l'epigrafato ricorrente conveniva in giudizio la società Poste Italiane, in persona del legale rapp.te, esponendo di essere stato addetto, quale suo dipendente, all'ufficio inizialmente sito in Secondigliano, e poi trasferito in Corso chiedeva accertare e dichiarare la mancata adozione da parte della società convenuta delle misure di sicurezza atte a tutelare la salute del lavoratore ex art. 2087 c.c.; accertarsi altresì la sussistenza del nesso di causalità tra le violazioni di cui al punto precedente e il danno biologico sofferto dal ricorrente; per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente e quantificato nella somma complessiva di £ 98.719.140 con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo.

Esponeva a sostegno delle proprie richieste di aver svolto mansioni presso l'agenzia della società che, fino al 29.11.2000 era collocata in uno dei quartieri a rischio dell'area napoletana, subendo, dal 1988 al 1999, ben sei rapine e due tentativi di rapina

M n

sventati dagli stessi lavoratori dell'agenzia. Deduceva che la situazione di grave pericolo alla quale era stato esposto aveva minato in maniera profonda il proprio sistema nervoso per cui, a partire dal 1989, risultava affetto da " crisi ansiosa con tachicardia e stato ansioso depressivo " .

Lamentava altresì che la società datrice si era sottratta agli obblighi gravanti su di essa per effetto della disposizione contenuta nell'art. 2087 c.c. e non aveva adottato i dispositivi di sicurezza più idonei a salvaguardare la salute dei propri dipendenti. Dedotto che l'INAIL aveva riconosciuto per le stesse patologie un danno permanente quantificabile nella misura dell'11% chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno biologico connesso alle patologie collegate casualmente allo stato di pericolo in cui si svolgeva la propria prestazione lavorativa nel periodo dedotto in giudizio.

Si costituiva in giudizio la POSTE ITALIANE SPA che rilevava l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Sentita la parte ricorrente in sede di libero interrogatorio, escussi i testimoni ammessi, espletata CTU medico legale, depositate note difensive, la causa alla udienza odierna veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata nei limiti segnati dalla presente decisione.

L'istruttoria svolta e la documentazione versata in atti hanno confermato le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo.

Il testimone _____ addetto al medesimo ufficio di _____ dal 1975 (e con causa pendente per avere riportato danni alla salute analogamente all'odierno ricorrente) dichiarava che l'agenzia in oggetto subiva frequenti rapine e che in una di queste il ricorrente venne anche catturato come ostaggio dai banditi; che gli unici dispositivi di sicurezza di cui era dotato l'ufficio postale erano il cd.time lock, che veniva azionato alla chiusura dell'ufficio e dei vetri antiproiettile e di non ricordare le pareti blindate; il testimone _____, direttore dell'ufficio nel periodo 1998-1999, dichiarava di aver subito quattro rapine tentate ed una consumata in quell'arco temporale; che le rapine venivano eseguite tramite buchi nelle pareti o nel pavimento per cui, di volta in volta si provvedeva a blindare, con l'apposizione di pannelli di acciaio o di colate di cemento, la parte, ma che tanto non riparava da futuri tentativi perché il sottosuolo era costituito da materiale di tufo per cui tali misure non bastavano a prevenire ulteriori episodi; che l'ufficio era dotato di sistema *time lock*, di bancone con vetri antiproiettili, di ingressi blindati, misure adottate nel corso del tempo ed anche per sua

iniziativa ; che nel 1999 ci fu una rapina drammatica, con conflitto a fuoco per la quale il teste dichiarava di essere ancora sotto shock ; il teste dichiarava di aver lavorato presso l'ufficio di per cinque anni durante i quali rammentava tre rapine una delle quali a mano armata , nel corso della quale gli impiegati, incluso il ricorrente, vennero presi in ostaggio dai rapinatori; che l'ufficio, in quel periodo, era dotato di un sistema di sicurezza azionabile solo alla chiusura ; un allarme con combinazione telefonica , per cui durante la giornata, se non c'era un servizio di pattugliamento, come avveniva subito dopo le rapine e poi cessava, l'ufficio era privo di adeguate misure di sicurezza tant'è che le rapine avevano cadenza quasi mensile.

E' noto che il danno biologico, inteso come danno alla persona in ciascun ambito in cui l'individuo esplica la propria personalità (vita di relazione, familiare, sociale, culturale, ecc.), costituisce una lesione all'integrità psico fisica dell'individuo. E' altresì pacifico che il danno *de quo* non è coperto dalle prestazioni erogate dagli enti previdenziali, le cui rendite sono direttamente commisurate alla sola perdita della capacità di guadagno del soggetto, così che, ove se ne ravvisi la lesione in favore del lavoratore, questi può chiederne il risarcimento autonomamente al datore di lavoro, come definitivamente sancito dalla Corte costituzionale per effetto di varie pronunce in ordine all'art. 10 d.p.r.

1124/1965.

Inoltre, è utile rammentare che nell'ambito del rapporto di lavoro tale tipologia di danno può essere fatta valere sia *ex contractu*, per inosservanza dell'art. 2087, c.c., sia *ex delicto*, ossia ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Tuttavia, il diritto soggettivo al risarcimento del danno, corrispondente alle due forme di responsabilità evidenziate, segue regimi differenti. In particolare, circa l'onere della prova dell'elemento soggettivo, l'azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di dimostrare l'assenza di colpa, ossia di aver fatto tutto quanto necessario e possibile per evitare l'evento dannoso. L'azione di responsabilità aquiliana, invece, impone al lavoratore di provare il dolo o la colpa del datore di lavoro. Ciò posto in via di principio, nel caso di specie il ricorrente agisce espressamente ex art. 2087 cc e lamenta la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare la sua salute.

La particolarità del danno lamentato pone il quesito se anche i problemi relativi alla sicurezza del lavoratore non in senso strettamente igienico sanitario ma collegati – pur sempre con riguardo alla sua integrità fisico psichica – a situazioni di ordine pubblico e di criminalità, non esistenti, almeno nelle dimensioni successivamente assunte, allorché la

norma di riferimento (art. 2087 cc) era stata posta, siano ricomprensibili nel generico e, perciò, elastico campo di applicazione di detta norma.

Il quesito è stato già esaminato e positivamente risolto dalla Suprema Corte con le pronunce n. 5048 del 6 settembre 1988 e n. 4012 del 20 aprile 1998 nell'ambito della valutazione del rischio connesso all'attività bancaria. L'analogia della situazione valutata con quella oggetto dell'odierno giudizio suggerisce di richiamare le argomentazioni utilizzate dai giudici di legittimità onde valutarne la riferibilità al caso di specie.

La Corte, nelle richiamate pronunce, sull'indiscusso presupposto che l'art. 2087 cod. civ. sia norma volta a tutelare il prestatore d'opera da rischi generici rispetto a quelli specificamente previsti dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, quindi, a coprire rischi comunque rientranti nel complessivo ambito di tale normativa protettiva (tant'è che lo stesso art. 2087 è stato definito come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, posta a tutela di situazioni non direttamente contemplate, ma in esso ricomprensibili, anche con responsabilità diretta del datore di lavoro, non riversabile sull'assicurazione obbligatoria), ha affermato i seguenti principi: A) l'art. 2087 cod. civ. contiene un principio di autoresponsabilità dell'imprenditore il quale, indipendentemente da specifiche disposizioni normative, è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure necessarie ad evitare il verificarsi di lesioni del bene primario (del lavoratore come di ogni persona), che è la salute e l'integrità fisica. B) L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera, come già detto, esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dalla assicurazione obbligatoria (cfr. anche: Cass. n. 6282-96); qualora, invece, eventi lesivi eccedenti tale copertura si verificano, comunque, in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, "viene in rilievo, come fonte della suddetta responsabilità, la norma dell'art. 2087" che, atteggiandosi come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, impone al datore di lavoro di adottare tutte le cautele necessarie (e, comunque, le misure generiche di prudenza, diligenza ed osservanza delle norme tecniche e di esperienza: così Cass. n. 7636-96) a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, anche quando essi siano stati regolarmente assicurati. C) L'obbligo di tutela sussiste esclusivamente nei confronti dei dipendenti, e non anche nei confronti della indistinta massa del pubblico che "in ragione dell'attività dell'impresa si trovi a frequentare i locali della stessa". D) La diffusione dell'attività criminosa è tale da far considerare quella bancaria "nei locali cui accede il pubblico" un'attività "quanto meno occasione di rischio... per i dipendenti", nei riguardi dei quali sussiste il suddetto obbligo "non in applicazione della

disciplina generale della responsabilità civile (artt. 2043 o 2050 c.c.), bensì in applicazione di quella norma, pur sempre generale ma entro un più circoscritto ambito settoriale, che è costituita dall'art. 2087 c.c.". E) Quest'ultima, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa "che non può prevedere ogni fattore di rischio", assumendo, quindi, rispetto a questa la funzione sussidiaria di adeguamento al caso concreto. F) L'ordinamento è in grado di sopperire alle inevitabili lacune con la predisposizione di clausole generali, in cui l'interprete può cogliere nuove esigenze meritevoli di tutela, attribuendo loro, "ove appaia consentito alla stregua dell'ordinamento, dal suo insieme e in primo luogo sulla base dei principi costituzionali", veste e dignità di posizioni soggettive tutelate. G) Una clausola generale, che si presta a ricevere nuovi contenuti, è appunto quella contenuta nell'art. 2087, che trova piena e concreta attuazione in relazione al diritto - costituzionalmente garantito - alla salute e all'integrità fisica, ormai acquisito, per via di interpretazione giurisprudenziale, in molteplici applicazioni. H) Il valore primario assegnato al diritto alla salute dall'art. 32 Cost. comporta che la sua tutela debba spiegarsi non solo in ambito pubblicistico, ma anche nei rapporti fra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva autonoma, e che una tutela privilegiata spetta ai lavoratori, nei cui confronti essa si svolge tanto sotto il profilo sanitario, quanto sotto quello economico, con l'imposizione - in particolare sotto quest'ultimo profilo - all'imprenditore di un rigoroso dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.), che si pone come condizione per il legittimo esplicarsi dell'iniziativa economica privata (art. 41, secondo comma, Cost.). Sicché la tutela della salute del lavoratore, nell'ambito del rapporto di lavoro, si realizza, tra l'altro, riversando entro certi limiti sull'imprenditore, il rischio (della malattia e, più in generale) dell'integrità fisica del dipendente. I) La presenza, nell'ordinamento, di un tale diritto di così ampio raggio consente di ritenere che una sua lesione in ambiente o in costanza di lavoro, pur se non collegata direttamente all'una o all'altro, "in quanto inferta da terzi estranei", possa rientrare nell'ampia previsione dell'art. 2087 c.c., che non appresta una tutela complementare rispetto alla complessa normativa di prevenzione antinfortunistica e igienico sanitaria, che, però, non prevede un caso "come quello in esame". Dal che si deduce che l'ordinamento non può lasciare esclusivamente a carico del lavoratore un danno alla sua salute, occasionato proprio dall'attività lavorativa, "senza che nè la collettività attraverso il sistema antinfortunistico, nè il datore di lavoro contribuiscano a risarcirlo". L) L'art. 2087 c.c. consente, perciò, "senza strappi ai principi", di addossare quel rischio insieme ai vari altri che l'esercizio di un'impresa in sè comporta. Conseguentemente, l'imprenditore ha il dovere di valutare se l'attività

della sua azienda presenta rischi extralavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorge il suo obbligo di prevenzione. Obbligo, il contenuto del quale è individuabile "nella realtà alla stregua delle tecniche di sicurezza comunemente adottate". M) Il contenuto degli obblighi a tutela dell'integrità fisica dei dipendenti di un istituto bancario deve essere individuato nella predisposizione di misure di sicurezza idonee a salvaguardarli da possibili danni.

Ebbene, alla stregua dei canoni interpretativi suggeriti dalla Suprema Corte, ai quali chi scrive presta convinta adesione, è convincimento del Tribunale che, nel momento attuale, anche l'attività postale, soprattutto in un territorio (Secondigliano) notoriamente caratterizzato da alta diffusione dell'attività criminosa, rappresenta, per i dipendenti, una attività quanto meno occasione di rischio, stante la rilevante probabilità e la prevedibilità della irruzione di terzi con disegni criminosi nei locali aperti al pubblico.

Coerentemente, in adempimento del principio di massima sicurezza " tecnologicamente possibile", in tale contesto, l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, appaiono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro deve ispirare la sua doverosa condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza, atteso che l'art. 2087 c.c. stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche (Cass. pen. 29 aprile 1994, Giust. pen. 1995, II, 505).

In proposito, giova ricordare che gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (Cass. n. 9401-95).

Ebbene, riportando sempre i principi astratti al caso concreto, deve convenirsi con il ricorrente in ordine al mancato adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte della società convenuta.

Osserva, in particolare, il Tribunale che, pacifica nella specie solo l'osservanza delle misure di sicurezza rappresentate dalla previsione di un impianto di allarme e di una cassaforte con chiusura a tempo, il contenuto delle misure adottate, alla luce di quanto sin qui

esposto, sia stato appena sufficiente a garantire, in ragione soprattutto della particolare ubicazione dell'ufficio postale, il rispetto degli standard minimi di tutela, inderogabili, ma non abbia esaurito l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a scongiurare il ripetersi di atti criminali che il caso concreto imponeva.

La predisposizione di ulteriori cautele quali, ad esempio, la dotazione di metal detector alle porte di ingresso ovvero, e soprattutto, la previsione di un "pionamento diurno con guardie giurate o sorvegliante addetto a guardiola blindata", avrebbero certamente se non scongiurato, quanto meno, fortemente ridotto il rischio della verifica degli episodi criminosi analiticamente riportati in ricorso, stante la sicura maggiore difficoltà per i rei non solo di fare ingresso nei locali ma anche di trovare, immediatamente, via di fuga dopo la perpetrazione dei reati.

Accertata la violazione degli obblighi di sicurezza, si osserva poi che, in corso di giudizio il dott. A.Fels, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni nonché in Neurologia, al quale è stato conferito incarico peritale, con una pregevole analisi clinico-diagnostica, è giunto alla conclusione che al ricorrente sono residuati postumi permanenti rappresentati da una sindrome ansiosa con umore depresso. Tanto è stata conseguenza dei multipli traumi psichici subiti a seguito delle rapine e comporta una riduzione dell'attitudine lavorativa dell'11%.

La perizia medico legale e le conclusioni cui essa è giunta appaiono il frutto di scrupolosi accertamenti condotti sul confronto tra risultanze dell'indagine anamnestica, dell'indagine documentale e della visita peritale, adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica, sicché questo giudice condivide integralmente l'elaborato e le risposte ai quesiti posti, risultando il ragionamento dell'ausiliario esente da contraddizioni, errori di metodo o vizi logici.

Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per riconoscere il diritto soggettivo del ricorrente al risarcimento del danno biologico.

In merito alla liquidazione dell'ammontare dello stesso, questo giudice, in uniformità all'elaborazione offerta dal Tribunale civile di Milano corrente, considerata l'età del ricorrente e la percentuale di invalidità determinata, la somma complessiva di € 16.237,00. Trattandosi di liquidazione in via equitativa effettuata sostanzialmente all'attualità, sulla stessa non vanno computati interessi e rivalutazione monetaria se non gli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo.

Il principio della soccombenza governa le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ad eccezione di quelle relative alla espletata CTU, in relazione alle quali si è provveduto con separato provvedimento.

7 MD

P. Q. M.

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , dr. Maria Gallo definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società convenuta al risarcimento del danno biologico nella percentuale dell'11% pari a € 16.237,00 , danno liquidato all'attualità oltre gli accessori di legge dalla domanda giudiziale al saldo ; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1500,00 per diritti ed onorari da attribuirsi.

Così deciso in Napoli, il 16.5.2007

IL GIUDICE

Dott. Maria Gallo

IL CANCELLIERE

Diego Capella

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi

13 LUG. 2007

IL CANCELLIERE